

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3682

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RIBAUDO, CULOTTA, VENTRICELLI, BECATTINI, VICO, IACONO, PATRIZIA MAESTRI, CARELLA, CARLONI, VENITTELLI, MARIANI, ALBANELLA, MELILLI, GIOVANNA SANNA, LODOLINI, PREZIOSI, ZOGGIA, MARCO DI MAIO, FRAGOMELI, ARLOTTI, GRIBAUDO, TULLO, ZAPPULLA

Introduzione dell'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e altre disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti nel settore agricolo e forestale

Presentata il 17 marzo 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi economica che ha colpito il nostro Paese negli ultimi anni ha comportato il succedersi di una serie a catena di gravi crisi occupazionali e reso ancora più incerto il futuro di milioni di lavoratori: si ritiene pertanto utile introdurre elementi di flessibilità, i cui costi non ricadano sui lavoratori, per l'accesso al trattamento pensionistico nel settore agricolo e forestale.

Nel settore agricolo e forestale, in controtendenza con quanto accade in altri settori, l'andamento del mercato del lavoro risulta in aumento; infatti, negli ultimi

anni, si osservano un incremento del numero dei lavoratori e anche una sostanziale tenuta del numero delle aziende, mediamente tra 150.000 e 200.000. In particolare, secondo i dati dell'osservatorio statistico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), relativi all'anno 2014, il numero di aziende agricole accertate presenti nel territorio italiano è pari a 186.686, con 1.009.083 operai agricoli occupati.

In tale contesto, si registra una non sempre puntuale attenzione del legislatore nei confronti di questo settore e soprat-

tutto dei suoi lavoratori, come dimostra, ad esempio, la completa esclusione di questi ultimi dalla settima salvaguardia introdotta dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, cosiddetto « Salva Italia », approvato in momento di grande crisi economico-finanziaria del nostro Paese, come tutti sappiamo, se da un lato ha impedito il *default* finanziario dello Stato, dall'altro ha creato tante discriminazioni nelle modalità per accedere alla pensione, non considerando le differenze di tipologia contrattuale e mansionaria dei lavoratori. Così accade che un lavoratore che ha svolto o che svolge lavori pensanti deve fare valere gli stessi requisiti contributivi e assicurativi di tutti gli altri per accedere al pensionamento; tra l'altro senza tenere conto in maniera adeguata di coloro che hanno iniziato la propria attività lavorativa prima del compimento del diciottesimo anno di età, facendo lavori che risultavano ancora più pesanti proprio perché la meccanizzazione e la tecnologia nel settore agricolo e forestale in molte aree del Paese sono state introdotte solo nell'ultimo ventennio.

In relazione a ciò si ritiene opportuno prevedere nuovi meccanismi di tutela per un'uscita anticipata dal lavoro con maturazione del diritto alla pensione, almeno per alcune categorie operanti nel settore agricolo e forestale, senza penalizzazioni tenuto conto del carattere precario, frammentato e particolarmente pesante del lavoro. Pertanto i lavoratori interessati devono essere esclusi dall'aggancio automatico all'aspettativa di vita e da ulteriori penalizzazioni. Si ricorda, in merito, che il sistema previdenziale e contributivo del settore agricolo e forestale è stato sempre oggetto di distinzione da parte del legislatore, che ha voluto mantenere la sua specificità, con un quadro normativo di riferimento diverso da quello che si applica agli altri lavoratori soggetti all'assicurazione generale obbligatoria.

Si ritiene quindi necessario proporre specifiche norme per facilitare l'uscita dei

lavoratori di età avanzata che hanno trascorso molti anni in condizioni di lavoro difficili, e di coloro che hanno svolto mansioni particolarmente gravose. Tale misura favorirebbe, tra l'altro, la fuoriuscita di una fascia di lavoratori più anziani e meno incline all'uso di nuovi macchinari e delle moderne metodologie di produzione e, nel contempo, l'ingresso di forza lavoro giovane nel settore. Tendenza peraltro già evidenziata dalle recenti politiche del Governo, che sull'agricoltura sta ponendo una scommessa per lo sviluppo del Paese.

Nello stabilire nuove norme, è opportuno partire dalla suddivisione per età dei lavoratori del settore agricolo e forestale, basandosi sui dati dell'osservatorio statistico dell'INPS, dai quali si evince che dei 1.009.083 lavoratori, 457.321 hanno un'età anagrafica inferiore a 40 anni, mentre 551.762 hanno un'età anagrafica compresa nella fascia da 40 a 65 anni e oltre, come illustrato dalla tabella che segue.

Operai agricoli suddivisione maschi e femmine

Anno 2014

Fascia di età		Totale maschi e femmine
50-54	femmine 49.241	121.717
50-54	maschi 72.476	
55-59	femmine 37.121	92.304
55-59	maschi 55.183	
60-64	femmine 15.348	49.020
60-64	maschi 33.672	
65 e oltre	femmine 2.812	22.551
65 e oltre	maschi 19.739	

Non prendendo in considerazione i lavoratori con un'età anagrafica oltre 65 anni, dal momento che si può presumere che gli stessi siano già pensionati, si deve porre particolare attenzione nei confronti dei lavoratori compresi nella fascia di età tra 55 e 64 anni (141.324), i quali non solo sono stati impegnati in attività che nella maggior parte dei casi sono particolar-

mente faticose, ma sono anche penalizzati dalla riforma pensionistica di cui al citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che allontana considerevolmente il momento del pensionamento.

Un altro elemento da valutare è la tipologia di lavorazione alla quale sono addetti gli operai agricoli, segnalando quelle da considerare gravose e pesanti e distinguendo le mansioni così come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) degli operai agricoli e florovivaisti e dal CCNL del settore forestale.

Per quanto riguarda gli operai agricoli e florovivaisti, si ritiene che le attività da considerare gravose o pesanti siano quelle che si svolgono all'aperto e che quindi comportano un'esposizione costante agli agenti atmosferici e quelle che si svolgono all'interno delle serre. Tra queste, a titolo esemplificativo, si riportano di seguito quelle contraddistinte dallo specifico codice ATECO sulla classificazione delle attività economiche (6.4.1.1 - 6.4.1.2 - 6.4.1.3.2):

1) operai agricoli impiegati in colture in pieno campo, per la coltivazione e le campagne di raccolta;

2) operai agricoli impiegati nelle coltivazioni legnose (vite, olivo, agrumi e alberi da frutta) per la coltivazione e le campagne di raccolta;

3) operai agricoli impiegati in coltivazioni in serra.

Per quanto riguarda gli operai del settore forestale, le attività da considerare gravose o pesanti si ritiene che siano quelle di seguito riportate, contemplate dal CCNL del settore forestale:

1) operatori di macchine complesse per il livellamento e il movimento terra o di altre macchine a tecnologia elevata, manovratori di teleferiche e di gru a cavo;

2) motoseghisti addetti al taglio di selezione;

3) addetti all'antincendio boschivo;

4) addetti alle utilizzazioni forestali in montagna (taglio, allestimento, riceppatura ed esbosco di piante forestali).

Nell'ambito della categoria generale degli operai agricoli (forestali e no), merita un approfondimento l'attività svolta da operai conduttori di macchine agricole operatrici complesse, in quanto tale attività è particolarmente rischiosa, come risulta dal numero degli infortuni verificatisi in occasione dell'utilizzo di questi mezzi.

I dati pubblicati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel *Report* annuale sugli infortuni mortali e con feriti gravi verificatisi in agricoltura nel 2014 nel settore agricolo e forestale evidenziano che sono 427 gli infortuni in agricoltura, di cui 143 riguardanti lavoratori appartenenti alla fascia di età tra 50 e 65 anni. Di questi infortuni 189 sono mortali e 238 con esiti gravi. Dei 189 casi di infortunio mortale, 121 sono attribuiti a un trattore.

Un'ultima riflessione merita il tema delle malattie professionali dei lavoratori del settore forestale. Secondo quanto riportato dalla banca dati dell'INAIL delle professioni nell'anno 2014, sono state definite positive 49 malattie professionali di lavoratori forestali specializzati. Si tratta di malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo nel 73,5 per cento dei casi.

La media degli anni 2012-2014 evidenzia che il 65,3 per cento dei casi riguarda lavoratori compresi nella fascia di età tra 50 e 64 anni.

Volendo entrare nel merito dei dati dell'INAIL, si rileva che parte degli infortuni hanno riguardato anche piccoli imprenditori agricoli, cosiddetti coltivatori diretti, che si dedicano direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo e al governo del bestiame, figure ben identificate dagli articoli 2083 e 2135 del codice civile. Anche questa categoria di lavoratori ancorché autonomi, risente dell'invecchiamento e non è più in grado di saper cogliere le travolgenti innovazioni sul piano tecnologico e dei mercati del

settore agricolo e forestale. Per tale motivo si reputa opportuno, nell'ottica di un rinnovamento generazionale di tutto il settore, favorire e agevolare percorsi di fuoriuscita e di rinnovamento generazionale per i titolari di queste piccole aziende.

La presente proposta di legge prevede, quindi, una serie di deroghe alle norme vigenti in materia di accesso alla pensione di vecchiaia anticipata, stabilendo delle

specifiche « tabelle di uscita » applicabili solo alla categoria dei lavoratori agricoli e forestali. Le tabelle riportano: attività o mansione svolta, età, anni di servizio, anni di versamento dei contributi, condizione di precocità e decorrenza della pensione. La proiezione quinquennale delle tabelle per gli anni 2017-2021 prevede il contingente annuo dei lavoratori in uscita in rapporto alle risorse stanziare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Lavorazioni particolarmente faticose e pesanti nel settore agricolo e forestale).

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — *(Lavoratori del settore agricolo e forestale).* — 1. I lavoratori del settore agricolo e forestale già iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato o indeterminato di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, che svolgono o che hanno svolto lavori particolarmente faticosi o pesanti, con le mansioni di cui al comma 2 hanno diritto a una maggiorazione dell'anzianità contributiva di due mesi per ogni anno di iscrizione negli elenchi nominativi a tempo indeterminato e di un mese e due settimane per ogni anno di iscrizione a tempo determinato. Il periodo è rapportato all'attività effettivamente svolta nella mansione. La maggiorazione figurativa è computabile per un massimo di 36 mesi, ai soli fini del raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché della pensione di anzianità in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 23 aprile 2004, n. 243.

2. La maggiorazione rapportata agli anni di attività svolta è riconosciuta solo ai lavoratori che nell'ultimo decennio hanno svolto la propria attività nel settore agricolo e forestale e che risultino iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, con esclusione di lavoratori che, pur avendo nel passato lavorato nel settore, fanno parte di altre categorie di lavoratori.

3. Nell'allegato 1-*bis* annesso al presente decreto legislativo individuate le qualifiche, le mansioni e le tipologie di lavori nonché le maggiorazioni della contribuzione ai sensi del presente articolo ».

2. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, è aggiunto, in fine, l'allegato 1-*bis* di cui alla tabella 1 annessa alla presente legge.

ART. 2.

(Requisiti di accesso alla pensione anticipata).

1. In deroga all'articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata i lavoratori ivi indicati devono avere i requisiti relativi ai contributi e all'età anagrafica stabiliti dalla tabella 2 annessa alla presente legge.

2. Fermi restando i requisiti contributivi previsti ai sensi del comma 1, è ammessa la riduzione del requisito legato all'età anagrafica per i lavoratori dipendenti precoci, che hanno iniziato l'attività lavorativa e che risultano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, prima del compimento del diciannovesimo anno di età. La riduzione è prevista in ragione di un anno per ogni anno di iscrizione nei citati elenchi prima del compimento del diciannovesimo anno di età e per un massimo di due anni, ai sensi della tabella 3 annessa alla presente legge.

3. La deroga ai limiti di età di cui al comma 2 è riconosciuta anche ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia nel limite di un anno rispetto ai requisiti previsti dalla legislazione vigente, ai sensi della tabella 4 annessa alla presente legge.

ART. 3.

(Presentazione delle domande).

1. I lavoratori che intendono fruire delle deroghe previste dalle disposizioni di cui alla presente legge devono presentare istanza entro il 30 settembre dell'anno precedente alla decorrenza della pensione, l'accesso alla quale è consentito a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno.

ART. 4.

(Disposizioni finali).

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ivi compresa la determinazione del numero dei lavoratori che possono beneficiare delle medesime disposizioni, nel limite delle risorse disponibili stanziare per il quinquennio 2017-2021.

2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, delle domande di pensionamento anticipato presentate dai lavoratori che intendono beneficiare delle disposizioni di cui alla medesima legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero massimo determinato ai sensi del comma 1, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento.

3. Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 2 della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con appositi accordi da definire anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su richiesta delle stesse regioni e province autonome, avvia piani pluriennali per l'uscita agevolata dal lavoro ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 21

aprile 2011, n. 67, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, volti alla riduzione del numero degli addetti del settore agricolo e forestale. Tali piani sono finanziati dallo Stato e dalle regioni e province autonome e hanno una durata massima di cinque anni.

4. Gli eventuali risparmi relativi alle indennità di disoccupazione agricola derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono destinati al finanziamento degli interventi previsti dalle medesime disposizioni.

TABELLA 1
(Articolo 1, comma 2)

« Allegato 1-bis
(Articolo 1-bis, comma 3)

Qualifiche, mansioni e tipologie di lavori nel settore agricolo e forestale

Operai agricoli impiegati in colture in pieno campo, per la coltivazione e le campagne di raccolta.	Operai agricoli impiegati nelle coltivazioni legnose (vite, olivo, agrumi e alberi da frutta) per la coltivazione e le campagne di raccolta.	Operai agricoli impiegati in coltivazioni in serra.
Operatori di macchine complesse per il livellamento e il movimento della terra o di altre macchine a tecnologia elevata, manovratori di teleferiche e gru a cavo.	Motoseghisti addetti taglio di selezione. Addetti all'antincendio boschivo.	Addetti alle utilizzazioni forestali in montagna (taglio, allestimento, riceppatura ed esbosco di piante forestali).

Maggiorazione della contribuzione

	Anni di contributi al 31-12-2016	Maggiorazione massima mesi 36 anni 3	Totale contribuzione effettiva e figurativa	Decorso della pensione
Lavoratori a tempo indeterminato (OTI)	37x2 mesi = 74	3 anni	40	1-1-17
Lavoratori a tempo determinato (OTD)	37x1,2 mesi = 54	3 anni	40	1-1-17
Età 65 OTI	35x2 mesi = 70	3 anni	38	1-1-17
Età 65 OTD	35x1,2 mesi = 42	3 anni	38	1-1-17

».

TABELLA 2
(Articolo 2, comma 1)

Requisiti di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori del settore agricolo o forestale

Maturazione dei requisiti di età e dei contributi	Età contributi uomo	Età contributi donna	Data di raggiungimento dei requisiti	Decorrenza
31-12-16	65-35 60-40	64-35 59-40	31-12-16	1-1-17
2017	"	"	31-12-17	1-1-18
2018	"	"	31-12-18	1-1-19
2019	"	"	31-12-19	1-1-20
2020	"	"	31-12-20	1-1-21

TABELLA 3
(Articolo 2, comma 2)

Abbattimento del requisito di età per lavoratori precoci che hanno svolto attività prima del 19° anno di età per un massimo di anni 2

Genere	Requisiti di età e di contributi al 31.12.2016	Lavoratore con 2 anni di iscrizione prima del 19° anno di età	Lavoratore con 1 anno di iscrizione prima del 19° anno di età	Quota minima di età e di contributi	Decorrenza
Uomo	60-40 65-35	58-40 63-35	59-40 64-35	98-99 98-99	1.1.17
Donna	59-40 64-35	57-40 62-35	58-40 63-35	97-98 97-98	1.1.17

TABELLA 4
(Articolo 2, comma 3)

Accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori precoci

Genere	Requisiti lavoratori precoci	Anno di decorrenza
Uomo Donna	65 anni e 7 mesi 64 anni e 7 mesi	2016 e 2017
Uomo/Donna	65 anni e 7 mesi	2018
Uomo/Donna	66 anni	2019 e 2020
Uomo/Donna	66 anni e 3 mesi	2021 e 2022

PAGINA BIANCA

